

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **551/1990** (ECLI:IT:COST:1990:551)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CONSO** - Redattore: - Relatore: **BORZELLINO**

Udienza Pubblica del **27/11/1990**; Decisione del **12/12/1990**

Deposito del **19/12/1990**; Pubblicazione in G. U. **02/01/1991**

Norme impugnate:

Massime: **16701**

Atti decisi:

N. 551

SENTENZA 12-19 DICEMBRE 1990

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5, terzo comma, della legge 21 febbraio 1980 n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e per la sperimentazione organizzativa e didattica), e 50 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), promosso con ordinanza emessa il 31 gennaio 1990 dal T.A.R. per la Campania sui ricorsi riuniti proposti da Pennarola Raffaele ed altri contro il Ministero della pubblica istruzione, iscritta al n. 474 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di costituzione di Pennarola Raffaele ed altri, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 27 novembre 1990 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Udito l'avv. Paolo Tesauro per Pennarola Raffaele ed altri e l'Avv. dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 31 gennaio 1990 dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania sui ricorsi riuniti proposti da Pennarola Raffaele ed altri contro il Ministero della pubblica istruzione (reg. ord. n. 474/90) è stata sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, terzo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e 50 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, "nella parte in cui non contemplano, tra i soggetti da ammettere ai giudizi di idoneità a professore universitario associato, i medici interni universitari incaricati con compiti assistenziali, che siano anche liberi docenti e che entro l'anno accademico 1979-80 abbiano svolto, per un triennio, attività didattica e scientifica, questa ultima comprovata da pubblicazioni edite documentate dal preside della facoltà in base ad atti risalenti al periodo di svolgimento delle attività medesime", in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.

Oggetto del giudizio de quo è l'impugnazione, da parte dei ricorrenti ("liberi docenti che avevano svolto l'attività per incarico di medico interno universitario con compiti assistenziali"), dei provvedimenti, al tempo, del Ministero della pubblica istruzione con i quali gli stessi sono stati esclusi dalla II tornata dei giudizi di idoneità a professore universitario di ruolo, fascia degli associati.

Le norme impugnate, secondo il Collegio remittente, tra le indicate categorie di soggetti non contemplano infatti quella cui appartengono i ricorrenti. Da ciò la questione sollevata per il "diverso trattamento riservato dalle norme sopraindicate (ai fini dell'ammissione ai giudizi di idoneità a professore associato) ai liberi docenti (in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dalle norme universitarie) che hanno svolto attività per incarico di medico interno universitario con compiti assistenziali e che si trovavano, pertanto, nelle medesime condizioni di altri soggetti, per avere svolto identiche mansioni ed acquisito lo stesso livello di professionalità".

Richiamate le sentenze n. 46 del 1985, n. 89 del 1988 e n. 397 del 1989, il Collegio remittente osserva che nel caso di specie la nuova categoria che favorevolmente emerge al fine de quo è quella dei medici interni universitari incaricati con compiti assistenziali, che siano anche liberi docenti, avendo superato le relative prove di esame, oltre possedere i titoli didattici e scientifici occorrenti.

E infatti, violato il principio costituzionale della parità di trattamento (art. 3), vi sarebbero "conseguenti riflessi sul buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione" (art. 97 Cost.).

2. - Si sono costituiti in giudizio i ricorrenti i quali hanno messo in evidenza la ingiustificata disparità di trattamento riservata dalle norme impugnate alla categoria dei liberi docenti rispetto ai medici interni vincitori di concorso e ai medici contrattisti.

Anche i liberi docenti rientrerebbero, quindi, nel "filone individuato dalla Corte", avendo gli stessi superato una prova, l'esame di docenza (oltre che aver svolto più di un triennio di attività didattica).

È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, che, ponendo in evidenza il carattere non concorsuale degli esami per l'abilitazione alla libera docenza, ha concluso per l'inammissibilità ovvero l'infondatezza della questione.

Considerato in diritto

1. - La questione prospettata importa lo stabilire se l'art. 5, terzo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e per la sperimentazione organizzativa e didattica), e l'art.50 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), contrastino con gli artt. 3 e 97 della Costituzione: infatti, non sono contemplate tra le categorie da ammettere al giudizio di idoneità per professore associato i medici interni universitari incaricati con compiti assistenziali che siano in possesso dell'abilitazione alla libera docenza, in evidente disparità di trattamento - assume il Collegio remittente - rispetto alle altre categorie previste nella normativa impugnata; ciò avrebbe negativo riflesso poi, con l'inserimento parziale dei soggetti interessati, sul buon andamento organizzativo dell'amministrazione.

2. - L'Avvocatura dello Stato eccepisce che l'ordinanza sembrerebbe incidere sulle sentenze della Corte in materia, indicate in narrativa, piuttosto che direttamente sui parametri costituzionali invocati (3 e 97), così palesandosi una inammissibilità della questione: ma la censura non ha pregio, risultando evidente dal contesto come i remittenti abbiano inteso prospettare in causa la giurisprudenza costituzionale in chiave di lettura di quelle norme ordinarie che si argomentano in violazione di ben precisi parametri.

3.1 - La questione non è fondata.

Proprio richiamando la giurisprudenza cui si è fatto cenno è da ricordare, intanto, che la figura dei medici interni universitari con compiti assistenziali venne ricostruita, nelle sue origini, con una prima sentenza (n. 46 del 1985), ivi rilevandosi come, anteriormente alle leggi di riordino della docenza universitaria, la posizione giuridica in discorso difettasse di una disciplina specifica, sicché le modalità di reclutamento erano rimaste affidate, al tempo, all'autodeterminazione delle singole Università: ovviamente, in tali condizioni, non potevano non esser posti su di un identico piano sia i soggetti assunti con deliberazione dei Consigli d'amministrazione degli Atenei che quelli chiamati ad assolvere i propri compiti previa semplice delibera di Facoltà.

3.2 - Successivamente, dall'esame dei lavori che precedettero il riordinamento universitario veniva ad emergere e a delinearsi l'equiparazione della qualifica del medico interno con quella del preesistente assistente universitario: ciò per un'evidente razionale identità di presupposto, quando cioè fosse risultata espletata, per la rispettiva nomina, la procedura concorsuale pubblica "sia come prova d'esame, sia come composizione delle commissioni" (Atto Camera dei deputati n. 870, VIII legislatura, pag. 6265): da qui la illegittimità di diniego, in tal ben precisa ipotesi, del giudizio speciale per professore associato, consentito agli assistenti universitari e non anche ai medici interni, quando al pari dei primi assoggettati in apice ad una identica prova concorsuale (sent. n. 89 del 1986); e a rendere definitivamente omogenea la normativa, in eguale situazione si riconobbe versassero, per l'identità di posizione di stato ex art. 5 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580 (Misure urgenti per l'Università), convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, con modificazioni, i medici titolari di contratto, svolgenti pure attività di assistenza e nominati anch'essi in base a concorso (sent. n. 397 del 1989).

3.3 - Conclusivamente, da quanto sin qui precisato risulta delineato con coerenza il sistema nel senso della sufficiente omogenizzazione della categoria di cui trattasi - medici interni - ai fini di loro ammissione al giudizio di idoneità al pari degli assistenti universitari, con tali soggetti avendo in comune, per i fini della relativa nomina, una prova selettiva concorsuale (oltre l'aver esplicitato, nell'arco di tempo apprezzabile, attività didattica e di ricerca).

4. - Conseguenze dalla ricostruzione sulla quale si è necessariamente indugiato per gli scopi di causa - sono gli enunciati stessi dell'ordinanza di remissione ad esigerlo - come, difettando il presupposto comune del concorso, nessun altro titolo può ravvisarsi valido nei soggetti in discorso per la loro ammissione ai giudizi, la cui normativa è oggetto dell'odierno esame: diversamente operando, lungi dall'omogeneizzarlo, si renderebbe assolutamente disuguale il sistema tracciato con altrettanta negativa incidenza sui principi di organizzazione delle strutture amministrative.

Orbene, i liberi docenti assunti per incarico, di cui all'odierna fattispecie, non risultano aver superato, per la nomina a medico interno, alcuna prova concorsuale, né a questa può ravvisarsi equiparabile il conseguimento della libera docenza, così come sostenuto, invece, dai ricorrenti: ai sensi delle norme che la sorreggevano, questa infatti non si prospetta prova concorsuale, dischiudente cioè la successiva assunzione a medico interno, bensì mero esame di abilitazione. Ed esame comunque avulso, nell'indicato sistema, dalla nomina, per concorso ripetesi, a medico interno.

Se così non fosse, gli interessati avrebbero senz'altro già usufruito di quanto disposto con la sentenza n. 89 (ved. al par. 3.2).

Pertanto la questione, non risultando violati i precetti costituzionali indicati, va dichiarata non fondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, terzo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e per la sperimentazione organizzativa e didattica), e dell'art. 50 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), per la parte in cui non prevedono, tra i soggetti da ammettere ai relativi giudizi di idoneità a professore universitario associato, i medici interni universitari incaricati con compiti assistenziali che siano anche liberi docenti confermati, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1990.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.